

Permesso di soggiorno per motivi familiari - Attività lavorativa - Nota congiunta n. 4079/2018

11 Maggio 2018

Il Ministero del lavoro e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno diramato l'allegata nota congiunta n. 4079/2018, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine alla possibilità per i cittadini extracomunitari di svolgere attività lavorativa, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

La nota sottolinea che, ai sensi della disciplina vigente in materia, il *permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari* consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti (art. 30, comma 2, d.lgs. n. 286/98 - art. 14, comma 1, DPR n. 394/99).

Il Testo Unico Immigrazione consente, inoltre, al soggetto richiedente il *permesso di soggiorno per lavoro subordinato*, di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo, a condizione che la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso e che il richiedente sia in possesso del relativo modulo di richiesta del permesso e della ricevuta attestante la presentazione della domanda (art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/98).

Tale disposizione, relativa soltanto ai richiedenti un permesso per lavoro subordinato, è ritenuta comunque estendibile anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, stante che quest'ultimo permesso - evidenzia la nota - consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato.

Pertanto, *gli stranieri richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare sin dal loro ingresso in Italia a svolgere attività lavorativa, avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio nazionale e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.*

[32594-Nota congiunta n. 4079-2018.pdf](#) [Apri](#)